



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori TRENTACOSTE, ANGRISANI, ABATE, ANASTASI, CROATTI, LANNUTTI, LOREFICE, MANTERO, MAUTONE, PAVANELLI e VACCARO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 FEBBRAIO 2021

Disposizioni per l’impiego di archeologi, di storici dell’arte e di professionisti dei beni culturali nell’esercizio della programmazione e della pianificazione territoriale e urbanistica degli enti locali

ONOREVOLI SENATORI. — In Italia l'archeologia è stata raramente pensata come disciplina con caratteristiche concorrenti alla programmazione e pianificazione di un territorio. I processi di tutela del patrimonio, non inseriti all'interno di una visione organica capace di fondere i temi della pianificazione territoriale con lo sviluppo del territorio, hanno avuto esiti nefasti che sono sotto gli occhi di tutti.

L'archeologia, soprattutto nei contesti urbani, non è estranea alle tematiche di pianificazione del territorio, anzi ha una storia consolidata, ma non sempre di successo. Del resto il nostro Paese, con un numero eccezionale di centri urbani « stratificati », presenta, a chi vuole operare nell'ambito della pianificazione urbanistica, diverse problematiche che riguardano la possibile riscoperta di tracce del passato che, se ben valorizzate, divengono una risorsa territoriale.

L'archeologia intrattiene relazioni sempre più strette con le discipline che governano il territorio e nello specifico con l'urbanistica. La gestione dei suoli, le politiche edilizie, le grandi infrastrutture non possono esimersi dal confronto con lo stato di conservazione delle testimonianze archeologiche e con i livelli di sapere che la cultura moderna da esse trae.

Il rapporto tra ricerca, tutela e urbanistica raffigura un nodo basilare in cui l'archeologia, nei suoi aspetti teorici e pratici, svolge un ruolo fondamentale; un rapporto di cui si sta prendendo gradualmente coscienza pure nel nostro Paese.

Nel fare pianificazione territoriale è bene quindi che l'urbanista sia a conoscenza di chi lavora in un'area, conosca il patrimonio archeologico, le sue potenzialità anche in

termini di valorizzazione, e che le molteplici esperienze di chi lavora per il bene del territorio siano da stimolo per un dialogo. Al tempo stesso, l'archeologo deve essere a conoscenza dei progetti e degli strumenti di gestione del territorio e fornire una chiave di lettura storica dell'evoluzione del paesaggio. La consapevolezza del passato, di quello che forse c'è dietro a certe forme di insediamento umano e di organizzazione di un paesaggio, resta un elemento utile in termini dialettici, di arricchimento e di sollecitazione a trovare nuove risposte; essa può essere un elemento molto stimolante in una lettura intenzionale del territorio, finalizzata a costruire un progetto in cui si selezionano i segni del passato utili per giustificare le scelte attuali.

Oggi è necessario avviare l'interazione tra le molteplici discipline che si occupano a vario titolo del paesaggio e della sua storia: pianificazione territoriale, geografia, geomorfologia, ecologia e archeologia, coinvolgendo le figure professionali che meglio possono coniugare la pianificazione territoriale e la salvaguardia del patrimonio archeologico presente in Italia. Solo l'interazione multidisciplinare può generare uno stato di conoscenza del territorio più avanzato e critico.

Grazie alla cartografia del potenziale archeologico, cioè di modelli predittivi appositamente creati come strumenti decisionali per i processi di pianificazione territoriale o urbana, la figura dell'archeologo e dello storico dell'arte risulta necessaria all'interno dell'amministrazione pubblica.

Non è un caso che anche ANAS Spa sia dotata della figura dell'archeologo, necessaria per tutelare i beni archeologici rin-

venuti durante gli scavi propedeutici alla realizzazione di strade statali e provinciali, da cui inevitabilmente nascono dei confronti con gli enti locali coinvolti. Avere quindi un archeologo all'interno di quest'ultimi agevola non poco la realizzazione dei lavori (evitando il blocco dei lavori in corso a causa di ritrovamenti imprevisti, con danni economici per le imprese coinvolte) e garantisce al contempo la salvaguardia del patrimonio archeologico.

L'importanza di una disciplina di tutela del proprio patrimonio paesaggistico, artistico e culturale, per un Paese quale l'Italia, che fonda parte importante della propria economia sul turismo, non è affare di poco conto. Proprio per questo si ritiene essenziale, laddove necessario, garantire all'interno della pubblica amministrazione - in particolare dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, anche consorziati fra loro - la figura professionale dell'archeologo e dello storico dell'arte, nei termini di un investimento finalizzato a supportare la fase di progettazione e a determinare scelte appropriate, in funzione del rapporto tra necessità della città moderna e le esigenze di tutela delle memorie storiche.

Archeologia e storia dell'arte non devono, quindi, intendersi come discipline dell'imprevisto ma, parimenti a tutto ciò che concorre alla pianificazione territoriale, quali discipline capaci di fornire informazioni circa l'evoluzione del territorio e del paesaggio.

È dunque attraverso questa conoscenza che troveranno giovamento sia la stessa pianificazione (che attraverso la storia del paesaggio e delle sue trasformazioni può immaginare e pianificare in maniera più consapevole il futuro) sia il patrimonio archeologico, costantemente minacciato dall'azione degli attori della trasformazione territoriale.

Il presente disegno di legge è composto da un unico articolo.

Con il comma 1 è stabilito che - nel pieno rispetto dell'autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa - i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, ovvero anche diversi comuni che raggiungano, consorziati tra loro, la medesima popolazione, individuano, qualora ne siano privi, ciascuno nel proprio fabbisogno di dotazione organica, una figura tecnica di riferimento nell'ambito delle professioni dei beni culturali, al fine di meglio coniugare la programmazione e la pianificazione territoriale e urbanistica con il recupero, la tutela e la valorizzazione del patrimonio archeologico presente sul territorio.

Il comma 2 dispone che le funzioni previste da detta figura tecnica di riferimento nell'ambito delle professioni dei beni culturali possano essere svolte nell'ambito di più comuni associati tra loro.

Il comma 3 individua archeologi e storici dell'arte (o, in via subordinata, bibliotecari e archivisti), sulla base delle esigenze dell'ente locale o dei comuni associati, tra le figure tecniche di riferimento nell'ambito delle professioni dei beni culturali da assumere a tempo indeterminato.

Il comma 4 prevede che con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengano stabiliti i criteri e le modalità per l'espletazione delle prove concorsuali e le relative procedure assunzionali a tempo indeterminato.

Il comma 5, infine, reca la copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al fine di coniugare con maggiore efficacia la programmazione e la pianificazione territoriale e urbanistica con il recupero, la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale presente sul territorio, ai sensi del comma 5 dell'articolo 89 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, qualora ne siano privi, individuano, ciascuno nel proprio fabbisogno di dotazione organica, una figura tecnica di riferimento nell'ambito delle professioni dei beni culturali, per l'espletamento delle seguenti funzioni:

a) valutazione dell'eventuale impatto archeologico di interventi urbanistici, infrastrutturali, stradali, architettonici, di manutenzione ordinaria e straordinaria e di conservazione e tutela dei beni culturali;

b) pianificazione territoriale e di intervento;

c) dialogo e intermediazione con le Soprintendenze, l'Agenzia del demanio, gli enti gestori della viabilità e altre istituzioni territoriali;

d) sistemazione, riordino e tutela del patrimonio bibliotecario e archivistico comunale.

2. La figura tecnica di riferimento di cui al comma 1 può espletare l'esercizio dei compiti attribuiti anche per più comuni limitrofi, tra loro associati, la cui popolazione complessiva sia superiore a 20.000 abitanti.

3. La figura tecnica di riferimento di cui al comma 1 è assunta a tempo indeterminato, a seguito di procedura concorsuale da espletare su base regionale, tra i profili professionali relativi ad archeologi e storici dell'arte o, in via subordinata, a bibliotecari e archivisti, sulla base delle esigenze dell'ente locale o dei comuni associati.

4. Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i criteri e le modalità per l'espletazione delle procedure concorsuali di cui al comma 3 del presente articolo.

5. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 122, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

€ 1,00